



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

0012594-11/05/2023-DGSAF-MDS-P

- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità Servizi veterinari

e, p.c.,

- Commissario straordinario alla PSA

- CEREP c/o IZSUM

- ISPRA

- Associazioni di categoria settore suinicolo

- ANMVI - FNOVI - SIVEMP

Oggetto: Decreto 28 giugno 2022 inerente i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini. Scadenza dei termini per adeguamento degli stabilimenti.

In relazione all'oggetto, si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che il prossimo 26 luglio 2023 scadono i termini previsti dall' art. 8, comma 1 "norme transitorie e finali" del decreto riportato in oggetto.

A partire da questa data gli operatori dovranno pertanto aver adeguato i propri stabilimenti di suini alle misure strutturali e gestionali riportate nella norma sopra menzionata, al fine di evitare le prescrizioni per la risoluzione delle non conformità ed i provvedimenti sanzionatori previsti dall' art. 23, comma 3, del D.Lgs 136/2022 da parte dell' Autorità Competente Locale (ACL) Infatti, il decreto di cui all' oggetto è stato emanato anche ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 e, di conseguenza le disposizioni ivi previste rilevano ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 del d.lgs 5 agosto 2022, n. 136.

Tenuto conto dell'aumentato rischio di introduzione del virus della Peste suina africana (PSA) negli stabilimenti siti sul territorio nazionale, anche a distanza rispetto alle zone di restrizione attraverso il fattore umano, si raccomanda dunque a tutti gli operatori la scrupolosa osservanza delle misure riportate nel suddetto Decreto, ed ai Servizi veterinari sul territorio di proseguire con i controlli ufficiali in base al rischio degli allevamenti attraverso l'utilizzo delle funzionalità del sistema operativo Classyfarm.it.

Per quanto riguarda gli stabilimenti siti all' interno delle zone di restrizione per PSA, si ricorda che, ai sensi dell' Ordinanza n°2/2023 del Commissario straordinario alla PSA e del nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 del 16 marzo 2023, che ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, l'eventuale proseguimento o ripresa dell'attività, anche se limitata all'interno della zona stessa di restrizione, è subordinata al rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate elencate nell'allegato III del suddetto regolamento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e si invitano le SS.LL a dare massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Luigi Ruocco

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.